



COMUNE di TAGLIO DI PO

PROVINCIA DI ROVIGO

Comune del Parco Regionale Veneto del Delta del Po



Prot.

Spett.le

Operatore economico

OGGETTO: Lettera d'invito alla procedura negoziata relativa all'appalto per l'esecuzione dei lavori denominati: "COSTRUZIONE DI 35 LOCULI NEL CIMITERO DI TAGLIO DI PO" CUP F61B16000300006 - CIG 7569453E35

In esecuzione della determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP.-Ambiente-Urbanistica-Edilizia Privata n. 286 del 13/08/2018 – Reg. Gen. 691 - esecutiva ai sensi di legge, si rende noto che il Comune di Taglio di Po intende consultare gli operatori economici individuati in esito all'indagine di mercato, giusto verbale del 11/07/2018 pubblicato sul sito internet del Comune di Taglio di Po, per valutare offerte atte all'esecuzione dei lavori oggetto della presente lettera di invito e che, a tale fine,

HA INDETTO

una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) per l'esecuzione dei seguenti lavori:
" COSTRUZIONE DI 35 LOCULI NEL CIMITERO DI TAGLIO DI PO" CUP F61B16000300006 CIG 7569453E35.
CPV: 45215400-1.

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 11/09/2018.

Premesse

La presente lettera d'invito contiene le modalità di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, individua i documenti da presentare a corredo della stessa e definisce la procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP.-Ambiente-Urbanistica-Edilizia Privata n. 286 del 13/08/2018 – Reg. Gen. 691, esecutiva ai sensi di legge, ed avverrà mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, e con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) e 97, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 (nel prosieguo, Codice).

Il progetto è stato validato dal Responsabile del Procedimento, Dott. Alessio Mantovani con verbale in data 16/05/2018;

Il luogo di esecuzione dei lavori è Comune di Taglio di Po, via Cimitero (RO).

Il Responsabile del procedimento è il dott. Alessio Mantovani del Comune di Taglio di Po, tel. 0426 347141, fax 0426/347187, mail mantovani.alessio@comune.tagliodipo.ro.it.

L'appalto non comprende attività ad alto rischio di infiltrazione mafiosa.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Comune di Taglio di Po, con sede in Taglio di Po (RO) Italia, 45016 – piazza IV Novembre n. 5, sito internet www.comune.tagliodipo.ro.it, pec up.comune.tagliodipo.ro@pecveneto.it, telefono (+39) 0426 347111, telefax (+39) 0426 347187.

Ufficio Tecnico - Settore Lavori Pubblici

1. Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara:

L'appalto ha per oggetto la realizzazione di tutte le lavorazioni e forniture nonché l'attuazione dei piani di sicurezza necessari per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi.

L'intervento prevede la demolizione di un corpo loculi e successiva ricostruzione per realizzare un manufatto con 35 loculi a sepoltura frontale.

Per i dettagli si rimanda agli elaborati del progetto esecutivo approvato dalla Giunta Comunale del Comune di Taglio di Po con la deliberazione n. 56/2018.

1.1 Importi:

Progetto	Importo in Euro
Importo lavori soggetti a ribasso, a corpo e a misura	57.999,33
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2.468,82
TOTALE LAVORI	60.468,15
Individuazione costi manodopera:	17.553,36

Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l'intervento sono i seguenti:

Categoria		Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (€)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Sub appaltabile
Edifici civili e industriali	OG1	I	Si	60.468,15	100%	Prevalente	Max 30% del valore del contratto
Totale				60.468,15	100%		

1.2. In sede d'offerta gli Operatori Economici concorrenti devono accettare la consegna dei lavori nelle more della stipulazione del contratto per ragioni di urgenza, impegnandosi a iniziarli all'atto della consegna.

1.3. L'appalto è finanziato interamente con fondi di bilancio del Comune di Taglio di Po.

1.4. Il contratto è stipulato "a misura" come definito all'articolo 3, lett. eeeee del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

1.5. Entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori verrà erogata un'anticipazione pari al 20% (ventipercento) dell'importo del contratto, con le modalità di cui all'art. 35 comma 18 del Codice. L'Aggiudicatario dovrà costituire idonee garanzie fidejussorie come previsto al citato art. 35, comma 18 del Codice.

1.6. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

1.7. LOTTI FUNZIONALI: Si da atto che il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto:

- costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
- l'importo del lotto unitario garantisce in ogni caso l'effettiva possibilità di partecipazione da parte di microimprese, piccole e medie imprese.

1.8 Termine esecuzione lavori:

La durata dei lavori è prevista in **119 (centodiciannove) giorni**, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Per esigenze emerse dopo le prove geologiche effettuate nel terreno sul quale dovrà essere edificato il nuovo corpo di fabbrica per loculi, si è riscontrata l'opportunità di sottoporre a precarico in corso d'opera il suddetto terreno posto sotto le strutture di fondazione, al fine di limitare per quanto possibile i cedimenti

futuri. Tale operazione, che avverrà mediante l'esecuzione della struttura di fondazione, della soletta in c.a. del portico e della soletta in c.a. alla base dei loculi nonché della fornitura e posa dei loculi prefabbricati in c.a. sulla soletta stessa, comporterà, subito dopo l'esecuzione di tali opere, una sospensione dei lavori di giorni 30 (trenta) durante i quali l'Impresa appaltatrice dovrà necessariamente sospendere l'esecuzione dei lavori sul nuovo corpo di fabbrica, onde permettere l'assestamento del terreno.

2. Criterio di aggiudicazione

2.1 La gara sarà tenuta con il metodo dell'offerta segreta ai sensi dell'art.73 lettera c) del R.D. 23 maggio 1924 n° 827. L'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante **unico ribasso**. Si applica l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

2.2 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi previsti nel citato art. 97, c.2 alle lett. a), b), c), d), e).

2.3 Con riferimento all'applicazione dei suddetti metodi si precisa che:

- ai fini del calcolo della soglia di anomalia si terrà conto sino alla terza cifra decimale, da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra risulti pari o superiore a cinque;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, c. 8, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a *dieci*;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, c. 3-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai suddetti metodi ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a *cinque*;
- in ogni caso, ai sensi dell'art. 97 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta migliore qualora, in base ad elementi specifici, la stessa appaia anormalmente bassa.

2.4 Sono ammesse soltanto offerte in ribasso rispetto all'importo posto a base di gara.

2.5 Non sono ammesse offerte in variante.

2.6 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che ritenuta congrua e conveniente per la Stazione Appaltante.

3. Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, individuati a mezzo sorteggio, giusto verbale in data 11/07/2018, in possesso dei requisiti. (si veda quanto previsto al successivo art. 5).

Art. 4. Condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- la specifica incapacità di contrattare di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art.1, comma 42, della L. n. 190/2012 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (fatto salvo quanto meglio specificato per i casi di c.d. "self-cleaning");
- cause di divieto, decadenza o sospensione ai sensi dell'articolo 67 del d.lgs. 159/2011;

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla gara su autorizzazione del giudice delegato; se ciò è disposto dall'ANAC devono avvalersi di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si

impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

In caso di necessità di ricorso all'avvalimento a causa di procedura concorsuale il concorrente può ricorrere ad una sola impresa ausiliaria, che non può partecipare in altra forma alla gara, salvo che partecipi al medesimo raggruppamento dell'ausiliata e che sia in possesso dei requisiti per svolgere il ruolo di concorrente e di ausiliaria.

L'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

In caso di avvalimento, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, salvo il caso in cui l'impresa ausiliaria e l'impresa concorrente partecipino nell'ambito di un medesimo operatore economico.

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) o c) del Codice, ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 59 comma 1, quarto periodo del Codice, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione.

Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. I predetti divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4 lett.a) del Codice, non potrà essere autorizzato il subappalto ove il subappaltatore abbia partecipato alla procedura di gara.

I subappaltatori non dovranno trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto.

5. Requisiti di partecipazione:

Art. 5.1 - Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico- organizzativa.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del codice, in materia di requisiti di ordine generale necessari e per le ipotesi esclusione dalle gare, per appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, come nella presente fattispecie, gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di trasmissione della lettera di invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di trasmissione della lettera di invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, ovverosia:

OG1 classifica I

non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. L'impresa mandataria in ogni caso deve assumere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura superiore a ciascuna delle altre imprese appartenenti al raggruppamento.

Il raggruppamento orizzontale può essere costituito secondo le predette regole per ciascuna delle categorie di lavoro di cui si compone l'opera, ma l'impresa che possiede i requisiti per almeno il 40% di quanto richiesto all'impresa singola e comunque li assume in misura superiore a ciascuna delle altre imprese appartenenti al raggruppamento per la categoria prevalente OG3, deve essere la mandataria dell'operatore economico di natura plurisoggettiva.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, nel rispetto dei requisiti posseduti, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. Ai sensi dell'art. 83 comma 8 del codice, la mandataria del raggruppamento orizzontale, deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nella presente lettera d'invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'art. 45, comma 1, del Codice, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento accertati, ai sensi dell'art. 47 del Codice e dell'art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.

Si precisa che i requisiti necessari alla riduzione della garanzia provvisoria non sono dimostrabili tramite avalimento. Se un concorrente si avvale di attestato di qualificazione SOA con certificazione di qualità di altro soggetto è possibile la riduzione della garanzia provvisoria.

Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, salvo il caso in cui l'impresa ausiliaria e l'impresa concorrente partecipino nell'ambito di un medesimo operatore economico.

Si fa presente che in caso di partecipazione alla gara di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, nel rispetto dei principi sopra enunciati, sia la somma delle quote di partecipazione, sia la somma delle quote di

esecuzione assunte dalle imprese raggruppate, dovranno risultare pari al 100% di ogni singola categoria di lavoro.

5.2 Requisiti di idoneità professionale

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per partecipare alla gara i concorrenti devono essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività inerenti quelle oggetto del presente appalto.
- Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art.45, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e.
- Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e GEIE di cui rispettivamente all'art.45, c.2, lettere d), e), f) g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda.
- Nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

6. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

*La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura **devono obbligatoriamente registrarsi** al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.*

N.B. La copia del Passoe dovrà essere inserita nella Busta A "Documentazione Amministrativa".

► Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

Si evidenzia che qualora a seguito dei controlli svolti dall'Amministrazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato (in tale fattispecie rientra anche la mancata dichiarazione di tutti gli eventuali precedenti penali, di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 del codice di procedura penale o decreti penali di condanna passati in giudicato come sopra precisato), saranno applicate le seguenti sanzioni:

- *decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace (esclusione dalla gara, eventuale revoca dell'aggiudicazione, eventuale rescissione del contratto in danno);*
- *denuncia all'Autorità Giudiziaria per falso;*
- *segnalazione all'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 80, comma 12 del Codice;*
- *escussione della cauzione provvisoria prodotta a corredo dell'offerta.*

7. Documentazione di gara

Il progetto esecutivo e la documentazione di gara (modulistica) sono disponibili sul sito internet comunale www.comune.tagliodipo.ro.it nella sezione dedicata agli appalti.

I modelli di gara sono i seguenti:

Allegato 1 - file XML per la redazione del DGUE on line;

Allegato 2 – facsimile della domanda di partecipazione alla gara;

Allegato 3 – facsimile della dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'Impresa;

Allegato 4 – attestazione sopralluogo;

Allegato 5 – facsimile della dichiarazione dell'impresa ausiliaria;

Allegato 6 – facsimile della dichiarazione dell'impresa ausiliaria per procedura concorsuale;

Allegato 7 – modello per la presentazione dell'offerta economica;

8. Sopralluogo

Il sopralluogo ► è obbligatorio e dovrà essere effettuato entro e non oltre il giorno **07/09/2018 – ore 12:00**. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà ► causa di esclusione dalla procedura di gara.

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo sulle aree interessate dai lavori, i concorrenti dovranno fissare un appuntamento a mezzo mail da inviare all'indirizzo mantovani.alessio@comune.tagliodipo.ro.it con il RUP Tel. 0426 347141.

Il Concorrente dovrà compilare l'allegato 4) che sarà sottoscritto dall'incaricato del Comune e controfirmato dal Rappresentante dell'Operatore Economico.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente come risultanti da certificato CCIA o da attestazione SOA, può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto purché collaboratore dell'operatore economico concorrente.

In caso di **raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario**, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale, procuratore, direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da un soggetto diverso incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.

In caso di **consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile**, il sopralluogo deve essere effettuato, a cura del consorzio, da un soggetto munito di delega conferita dal Consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

9. Chiarimenti

E' possibile, da parte dei concorrenti, ottenere **chiarimenti** in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento, **esclusivamente** a mezzo PEC all'indirizzo up.comune.tagliodipo.ro@pervenuto.it, **entro e non oltre** il giorno **07/09/2018, ore 12.00**. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno pubblicate, in forma anonima, esclusivamente sul sito internet del Comune: www.comune.tagliodipo.ro.it nella sezione dedicata all'appalto sotto la voce FAQ. Nel medesimo sito saranno pubblicate eventuali ulteriori informazioni/rettifiche relative all'appalto.

Si invitano, pertanto, i Concorrenti a consultare costantemente tale sito.

10. Modalità di presentazione della documentazione e Soccorso Istruttorio

10.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, **in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura**;
- c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

10.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

10.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applica l'art. 49 del Codice.

10.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

10.5. Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti dalla stazione appaltante e resi disponibili per la presente procedura, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche. Qualora venissero utilizzati altri modelli, gli stessi dovranno contenere le medesime dichiarazioni ed informazioni richieste dalla modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante per la presente gara.

10.6. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

10.7 **Eventuale procedura art. 83 comma 9-D.LGS. 50/2016.**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta [ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.]

Il mancato possesso dei prescritti requisiti **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina **l'esclusione dalla procedura di gara.**

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

11. Comunicazioni

11.1. Salvo quanto disposto all'art. 9, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese *all'indirizzo di posta elettronica, certificata-PEC indicata dai concorrenti*, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato, ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

11.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

11.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

12. Subappalto

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.

Per utilizzare il subappalto il concorrente deve indicare nel DGUE la volontà di ricorrere al subappalto, nonché, nell'allegato 2, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

13. Avvalimento

I concorrenti che intendono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione di cui al punto 5, ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, così come disciplinato dall'art. 89 del Codice o che debbano, per disposizione dell'ANAC, ricorrere all'avvalimento a causa della sussistenza di procedure concorsuali, dovranno presentare la seguente documentazione:

- **dichiarazione dell'impresa ausiliaria**, redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (Allegato 5 per l'avvalimento dell'attestazione SOA, o Mod. Allegato 6 per l'avvalimento conseguente alla sussistenza di una procedura concorsuale), sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

La dichiarazione dell'impresa ausiliaria, se non conseguente a procedura concorsuale, deve contenere la dichiarazione di impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto delle quali è carente l'impresa ausiliata. Tale dichiarazione è già ricompresa nel modello Allegato 5 messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

La dichiarazione dell'impresa ausiliaria per procedura concorsuale, deve contenere la dichiarazione di impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata, secondo l'offerta da essa presentata, nel caso in cui questa, nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Tale dichiarazione è già ricompresa nel modello Allegato 6 messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la dichiarazione dell'impresa ausiliaria dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

- in originale o copia autentica il **contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Il contratto deve contenere a pena di nullità la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Si ricorda che per i concorrenti che ricorrono all'avvalimento conseguente a procedura concorsuale è fatto divieto di ricorrere a più imprese ausiliarie.

N.B. si ricorda che l'impresa che ricorre all'avvalimento deve rispondere "sì" alla domanda della sezione "C" parte II del DGUE.

Si richiama inoltre per tutte le imprese ausiliarie la necessità di presentare le dichiarazioni di cui ai punti A2) e A3) dell'art. 18.

14. Ulteriori disposizioni

14.1 È facoltà del Comune di Taglio di Po di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

14.2 L'offerta vincolerà il concorrente per *almeno 180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

14.3 Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto, per ciascuno stralcio, verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

14.4 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

14.5 In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.

14.6 Il Comune di Taglio di Po si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

15. Cauzioni e garanzie richieste

15.1) L'offerta dev'essere corredata a **pena d'esclusione** da una garanzia provvisoria dell'importo **Euro 1.209,36** (euro milleduecentonove/36) e costituita, a scelta del concorrente:

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato e depositati, a titolo di pegno, presso una sezione provinciale della Tesoreria dello Stato o presso le aziende autorizzate; il valore dev'essere al corso del giorno di deposito;

b) fermo il limite d'impiego del contante (articolo 49, comma 1 del d. lgs 231/2007), la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, con assegni circolari, con bonifico o con versamento in contanti presso la Tesoreria del **Comune di Taglio di Po** (RO) P.I. 00197020290 – presso la Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nordest IBAN IT28E0359901800000000133804 indicando la seguente causale: "*Cauzione provvisoria appalto loculi Cimitero di Taglio di Po*";

c) da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario iscritto all'albo dell'articolo 106 del d.lgs. 385/1993 (che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e sottoposto a revisione contabile da una società iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del d.lgs. 58/1998 e possiede i requisiti di solvibilità previsti dalla normativa vigente).

15.2) In caso di costituzione con assegni circolari, bonifico, contanti o titoli del debito pubblico dev'essere presentata una dichiarazione di un istituto bancario, compagnia assicuratrice o altro soggetto dell'articolo 93, comma 3 c.c.p. contenente l'impegno verso il concorrente e l'Amministrazione contraente a costituire, in caso d'aggiudicazione, la cauzione definitiva. Tale dichiarazione di impegno non deve essere prodotta nel caso di micro, piccole e medie imprese ed i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da queste.

15.3) In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione o polizza, la stessa deve:

a) rispettare gli schemi di polizza-tipo del d.m. Sviluppo economico 31/2018;

b) essere prodotta in originale o copia autentica con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

c) avere validità di almeno 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte;

d) se riferita ad r.t.i., a.i.r., consorzi ordinari o g.e.i.e. — pure non ancora formalmente costituiti — essere tassativamente intestata a tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione, il consorzio o il gruppo;

e) prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (articolo 1944 c.c.);
- la rinuncia all'eccezione della limitazione del termine (articolo 1957, comma 2 c.c.);
- l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
- l'impegno a rilasciare, in caso d'aggiudicazione, la cauzione definitiva.

15.4) La garanzia provvisoria può essere ridotta ai sensi e con le modalità previste all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2017 e s.m.i.;

15.5) Per r.t.i. e consorzi ordinari:

a) **di tipo orizzontale**, la cauzione va costituita per intero quando anche uno solo dei raggruppati o consorziati non possiede il titolo che dà diritto alla riduzione;

b) di tipo verticale, nel caso in cui solo alcune delle imprese che li costituiscono siano in possesso dei titoli che danno diritto alla riduzione, il raggruppamento può beneficiarne in proporzione alla parte di prestazioni contrattuali che ciascuna impresa assume.

In caso di partecipazione di consorzi delle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 45, comma 2 c.c.p. si può godere della riduzione solo se il titolo che vi dà diritto è posseduto direttamente dal consorzio.

15.6) La mancata costituzione della cauzione provvisoria e la produzione d'una cauzione di valore inferiore o priva d'uno o più elementi richiesti **costituiscono causa d'esclusione**.

15.7) La cauzione provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipulazione del contratto; agli altri concorrenti è svincolata entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione.

15.8. Si richiama in particolare l'attenzione sulla necessità della “prova scritta” prevista, per le polizze assicurative, dall'art. 1888 c.c.

E' necessario produrre una copia cartacea sottoscritta in originale dal garante.

Qualora il contratto di assicurazione sia stato perfezionato “a distanza” ai sensi del Regolamento ISVAP n. 34 del 19.03.2010 dovrà comunque essere prodotta la copia cartacea sottoscritta in originale (v. art. 10, c. 4, del Regolamento citato).

Qualora il contratto di assicurazione a distanza sia stato formato come documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, dovrà essere comunque prodotta copia cartacea della polizza e tutti gli estremi informatici atti a consentire la verifica dell'autenticità del documento e della firma apposta.

Qualora le verifiche diano esito negativo il documento sarà considerato come non prodotto con conseguente esclusione del concorrente dalla gara.

15.9 All'atto della stipulazione dei contratti l'aggiudicatario deve presentare:

- la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice e art. 38 del CSA;
- le polizze assicurative di cui all'articolo 103, comma 7, del Codice ed all'art. 40 del CSA.

16. Pagamento Contributo gare in favore dell'A.N.A.C.

Non previsto.

17 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

17.1 ► Il plico contenente l'offerta e le documentazioni prescritte dalla lettera d'invito, a pena di esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, **entro le ore 12.00 del giorno 11/09/2018**, esclusivamente al seguente indirizzo: Comune di Taglio di Po (RO) Piazza IV Novembre Cap 45019.

17.2 E' altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12:30 presso l'ufficio protocollo della stazione appaltante, all'indirizzo sopra riportato.

17.3 In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricevimento del plico.

17.4 Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

17.5 Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

17.6 Il plico, debitamente chiuso, deve recare all'esterno le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e la seguente dicitura: **“NON APRIRE – Contiene offerta per l'appalto denominato: “COSTRUZIONE DI 35 LOCULI NEL CIMITERO DI TAGLIO DI PO – Scadenza offerta 11/09/2018 ore 12:00”.**

17.7. Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia se questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi.

17.8 Sul plico dovrà essere incollata la copia del codice a barre presente sul PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS all'atto della registrazione.

17.9 Il plico deve contenere, ► a pena di esclusione, al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

A - Documentazione amministrativa;

B - Offerta economica;

17.10 ► Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara per i lavori.

18 Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"

A1) domanda di partecipazione alla gara, redatta, secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (mod. Allegato 2).

La domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la domanda di partecipazione alla gara dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel quale caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

In caso di raggruppamento di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del Codice la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata, nel caso di raggruppamento già costituito, dall'impresa mandataria per conto di tutti i soggetti raggruppati o, nel caso di raggruppamento non costituito, da tutti i soggetti che intendono raggrupparsi.

In caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del Codice la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata, nel caso di consorzio già costituito, dal consorzio medesimo o, nel caso di consorzio non ancora costituito, da tutti i soggetti che intendono consorziarsi.

In caso di soggetto di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata:

- per le reti di imprese dotate di soggettività giuridica e organo comune con potere di rappresentanza: dall'organo comune con potere di rappresentanza;
- per le altre reti di imprese: dall'organo comune, se previsto e se partecipa alla presente procedura e dalle altre imprese retiste che partecipano alla presente procedura oppure dall'impresa retista alla quale sono stati conferiti poteri di rappresentanza.

In caso di soggetto di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del Codice la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata dal soggetto medesimo.

In caso di soggetto di cui all'art. 45 comma 1 del Codice dovranno essere osservate le modalità di presentazione per la fattispecie che ricorre in funzione della natura del concorrente.

Ove più imprese che concorrano nell'ambito di un medesimo operatore economico cui all'art. 45 comma 1 o comma 2 lett. d), e), f) o g) del Codice, debbano formulare la domanda di partecipazione alla gara, possono farlo congiuntamente compilando un solo modello allegato 2 nel quale dovranno essere riportati i dati di tutte le imprese che presentano la domanda di partecipazione alla gara e di tutti i legali rappresentanti che lo firmano. Il modello presentato congiuntamente dovrà essere sottoscritto dai predetti soggetti ed allo stesso andranno allegate le copie fotostatiche leggibili, ancorché non autenticate, dei documenti di identità dei sottoscrittori.

La domanda di partecipazione alla gara, secondo il modello Allegato 2 predisposto dalla Stazione Appaltante:

- deve indicare la forma di partecipazione all'appalto dell'operatore economico concorrente e la sua natura rispetto alle previsioni dell'art. 45 del Codice;

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f) e g) del Codice deve indicare le imprese che compongono tali soggetti e per ciascuna la loro qualità di mandante o mandataria e le lavorazioni che assumerà, sia come quota di partecipazione che di esecuzione, **espresse in percentuale sulla specifica lavorazione**, rispettando le disposizioni dell'art. 92 del Regolamento e dell'art. 83 comma 8 del Codice;
- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del Codice deve indicare i riferimenti normativi in base ai quali il soggetto può partecipare alla gara e, qualora sia composto da più imprese, deve indicare la composizione dell'operatore economico e per ciascuna impresa che lo compone la qualità di mandante o mandataria e le lavorazioni che assumerà, sia come quota di partecipazione che di esecuzione, **espresse in percentuale sulla specifica lavorazione**, rispettando le disposizioni dell'art. 92 del Regolamento e dell'art. 83 comma 8 del Codice;
- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), e g) del Codice già costituiti deve indicare gli estremi dell'atto costitutivo;
- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) ed e) del Codice non ancora costituiti ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice, deve contenere l'impegno alla costituzione del raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti in caso di aggiudicazione;
- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice deve indicare la tipologia di rete d'impresе (con soggettività giuridica, senza soggettività giuridica, ma con organo comune di rappresentanza, senza soggettività giuridica senza organo comune o con organo comune privo di rappresentanza), deve indicare la compagine di imprese retiste che partecipa al presente appalto e per ciascuna la loro qualità di mandante o mandataria e le lavorazioni che assumerà, sia come quota di partecipazione che di esecuzione, **espresse in percentuale sulla specifica lavorazione**, rispettando le disposizioni dell'art. 92 del Regolamento e dell'art. 83 comma 8 del Codice, deve indicare il titolo in forza del quale l'impresa retista mandataria assume tale ruolo assumendo, qualora non sia già stato conferito, l'impegno al conferimento del mandato in caso di aggiudicazione; (N.B. si veda quanto indicato al successivo punto A7) per la necessità di allegare il contratto di rete)
- nel caso di partecipazione in qualsiasi forma di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, deve contenere l'indicazione dei consorziati per i quali il Consorzio concorre.
- Nel caso di omissione di tale dichiarazione si presume che il consorzio abbia partecipato per sé medesimo;
- nel caso in cui il concorrente intenda o debba ricorrere al subappalto, deve contenere la dichiarazione delle lavorazioni che intende subappaltare, la cui omissione comporterà l'impossibilità di avvalersi del subappalto.

A2) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (mod. Allegato 3).

La dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa deve essere sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'impresa e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Detta dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa deve essere presentata:

- da tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall'art. 45 comma 2 lett. a), b) e c) del Codice e quelli previsti dall'art. 45 comma 1 del Codice che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell'ambito di altre tipologie di operatori economici;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del Codice;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del Codice;
- dai soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del Codice se già costituiti;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice che partecipano alla presente gara;
- dall'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice con soggettività giuridica;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del Codice;

- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del Codice e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
- dalle imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;
- dai consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice;

Nel modello di dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa (Allegato 3) sono comprese:

- le dichiarazioni sui dati identificativi dell'impresa, sui recapiti, sulla sede legale e sulle ulteriori sedi che si trovano in altri paesi;
- la dichiarazione integrativa al DGUE parte III sezione D relativa a motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale;
- le informazioni sulle autorizzazioni alla partecipazione alla gara in caso di procedure di fallimento o concordato con continuità aziendale o in caso di presenza di sedi in paesi delle c.d. Black List;
- i dati di iscrizione al registro delle imprese o ai corrispondenti registri dello stato di appartenenza;
- le informazioni sulla necessità di firma congiunta;
- le dichiarazioni sul possesso dei requisiti utili alla riduzione dell'importo della garanzia provvisoria;
- le dichiarazioni esplicative sulle modalità del possesso dei requisiti di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici;
- le dichiarazioni relative all'esecuzione;
- la dichiarazione sul sopralluogo.

A3) DGUE redatto secondo il modello allegato 1 approvato con il Regolamento della Commissione Europea del 5/1/2016.

Il DGUE è il documento di gara unico europeo approvato con Regolamento della Commissione Europea del 5/1/2016 che va compilato secondo le istruzioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 6/1/2016 e secondo quanto indicato nella presente lettera d'invito, anche a seguito del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 8/11/2017, depositato in segreteria del Consiglio in data 14/11/2017 e pubblicato il 20/11/2017.

Il DGUE va presentato da:

- tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall'art. 45 comma 2 lett. a), b), e c) del Codice e quelli previsti dall'art. 45 comma 1 del Codice che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell'ambito di altre tipologie di operatori economici;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del Codice;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del Codice;
- i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del Codice se già costituiti;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice che partecipano alla presente gara;
- l'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice con soggettività giuridica;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del Codice;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del Codice, se di natura plurisoggettiva, e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
- le imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;
- i consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice;

Dal 18 aprile 2018 il DGUE va prodotto solamente come documento informatico. Attenersi alle seguenti istruzioni:

1. Scaricare sulla propria postazione il file DGUE espd-request.XML (allegato 1) disponibile al seguente indirizzo: <http://www.comune.tagliodipo.it> nella pagina relativa ai bandi di gara;
2. Collegarsi all'indirizzo <https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it#>
3. Selezionare "sono un operatore economico"
4. Selezionare "Importare un DGUE"
5. Selezionare il file .xml scaricato e importare il file

6. Compilare i vari step previsti dal portale. All'indirizzo <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/17242/attachments/1/translations/it/renditions/pdf> sono disponibili le risposte alle domande frequenti sulla compilazione del DGUE;
7. Giunti all'ultimo passaggio, cliccare su "Quadro Generale", il sistema restituisce un'anteprima del modello compilato.
8. Controllare attentamente che i dati inseriti siano corretti e premere "Scaricare nel formato" e selezionare "entrambi";
9. Salvare sulla propria postazione di lavoro i due file (uno di nome espd-response.pdf e uno espd-response.xml) e firmarli digitalmente;
10. Salvare i due file (**xml e pdf, firmati digitalmente**) sul supporto informatico **CD/DVD da inserire nella busta "A – Documentazione amministrativa"**.

I rappresentanti legali e/o direttori tecnici della stessa impresa non devono produrre un modello a testa: chi compila **rende le dichiarazioni per sé e per gli altri soggetti** dell'articolo 80, comma 3 del d.lgs. 50/2016 (d'ora in poi «codice») purché siano indicati tutti i nominativi nella parte II sezione A. È superfluo allegare singole dichiarazioni nominative.

Ogni impresa presenta un solo modello.

Il concorrente deve compilare **le parti II, III, IV e VI**.

Nella **parte II, sezione A** vanno indicati almeno un numero di telefono, uno di telefax, un indirizzo di posta elettronica ordinaria e uno di p.e.c.

Il concorrente deve compilare il modello in tutte le sue parti e con speciale attenzione:

<i>parte e sezione</i>	<i>requisito / dichiarazione</i>	<i>domanda / voce/(note)</i>
II, A	Qualifica di micro, piccola o media impresa	«L'operatore economico è una microimpresa oppure una piccola o media impresa?»
II, A	Attestazione SOA. Indicare almeno: <ul style="list-style-type: none"> • denominazione della SOA • numero dell'attestazione • date di rilascio e scadenza quinquennale • categorie e classifiche possedute 	«Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale (...)?»
II, A	Partecipazione in r.t.i. o consorzio ordinario	«L'operatore economico partecipa (...) insieme con altri?»
II, B	Legali rappresentati, direttori tecnici ecc.	<i>(ripetere la sezione facendo clic sul pulsante + per ciascun legale rappresentante, direttore tecnico e in genere per tutti i soggetti indicati nell'articolo 80, comma 3 del codice, compresi procuratori generali e institori)</i>
II, C	Avvalimento	«L'operatore economico fa affidamento (...)?»
II, D	Subappalto: intenzione di domandarlo	«L'operatore economico intende subappaltare (...)?»
II, D	Subappalto: indicazione dei subappaltatori <i>(N.B. – I candidati subappaltatori vanno indicati se l'importo a base di gara è pari o superiore alla soglia comunitaria OPPURE se l'appalto prevede lavorazioni ad alto rischio d'infiltrazione mafiosa o il concorrente intende subappaltarne una o più).</i>	(trattandosi di appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria) NON VANNO INDICATI I NOMINATIVI
III, A-B-C-	Motivi d'esclusione	<i>(inserire eventuali violazioni della normativa su tutela dell'ambiente, smaltimento di rifiuti e simili in «Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale»; eventuali violazioni della normativa su salute e sicurezza del lavoro in «Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro»)</i>

<i>parte e sezione</i>	<i>requisito / dichiarazione</i>	<i>domanda / voce/(note)</i>	
III, C	Concorrente in concordato preventivo con continuità aziendale	Dichiarare tale stato nella domanda «Insolvenza: l'operatore economico...» e «Descrivere tali misure»	
III, D	<p>Motivi d'esclusione nazionali. Essi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • condanna anche ex art. 444 c.p.p. per false comunicazioni sociali (art. 2621 e 2622 c.c.); • interdizione dall'esercizio dell'attività e/o divieto di contrarre colla P.A. (art. 9, co. 2, lett. c) d.lgs. 231/2001); • esistenza d'altri divieti o incapacità di contrarre colla P.A. o di partecipare alle gare per l'affidamento di appalti pubblici; • provvedimenti dell'art. 14 d.lgs. 81/2008; • violazione del divieto d'intestazione fiduciaria (art. 17, co. 3 l. 55/1990) senza che sia trascorso almeno 1 anno dall'accertamento definitivo dell'ultima violazione ed essa sia stata rimossa; • mancato adempimento degli obblighi della l. 68/1999 sul lavoro dei disabili; • commissione a danno dell'operatore dei reati degli art. 317 e/o 629 c.p. aggravati dall'art. 7 l. 203/1991 senza che questi siano stati denunciati all'Autorità giudiziaria; • esistenza d'una situazione di controllo dell'art. 2359 c.c. — o anche d'una relazione di fatto — nei confronti d'un altro partecipante alla procedura tale da comportare che le offerte siano imputabili a un unico centro decisionale; • iscrizione nel casellario informatico ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e per l'affidamento di subappalti; • iscrizione nel casellario informatico ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione per il rilascio dell'attestazione di qualificazione; • in generale, quanto previsto dall'articolo 80 del codice. 	«Motivi d'esclusione previsti dalla legislazione nazionale»	
IV, A	Iscrizione al registro delle imprese	«Iscrizione in un registro commerciale pertinente»	
IV, A	<p>Iscrizioni degli enti cooperativi. Indicare almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • albo nazionale o regionale d'iscrizione; • numero dell'iscrizione. 	«Obbligo di appartenenza a una particolare organizzazione» e «Descrivere tali misure»	
IV, B	<i>solo per gare</i>	Importo dei lavori analoghi	«Fatturato annuo specifico» ed eventualmente «Costituzione o avvio...»
IV, B	<i>o categorie scorporabili</i>	Costo del personale	«Altri requisiti...»
IV, C	<i>d'importo inferiore a € 150.000,00</i>	Adeguate attrezzature tecniche	«Attrezzature, materiale...»
IV, C	Subappalto: percentuali e lavorazioni		«Quota di subappalto» e «Specificare»
IV, D	Certificazione ISO 9001		«Certificati (...) garanzia della qualità»
IV, D	Certificazioni ISO 14001, 14064, 14067, 27001, 50001, OHSAS 18001, CEI 11352,		«Certificati (...) su sistemi o norme di gestione ambientale»
VI	Data e luogo		«Data» e «Luogo»

L'impresa ausiliaria in un avvalimento deve compilare il modello nelle parti II (solo sezioni A e B), III, IV (solo sezioni A e D) e VI, seguendo le istruzioni della tabella.

La consorzata designata deve compilare il modello nelle parti II (solo sezione B), III, IV (solo sezione A) e VI seguendo le istruzioni della tabella.

A4) I concorrenti, compresi i membri delle reti di imprese che partecipano alla presente procedura, per cui ricorre il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (ammissione al concordato con continuità aziendale), dovranno produrre, fra la documentazione amministrativa, una **relazione di un professionista** in possesso dei requisiti di cui all'art 67 lett. d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

A5) Documentazione di cui all'art. 13 in caso di avvalimento o di procedura concorsuale.

A6) Attestazione di avvenuto sopralluogo.

A7) Solo per i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice, **il contratto di rete in copia autentica.**

A8) Garanzia provvisoria, secondo quanto indicato al precedente articolo 15.

A9) Impegno di un fideiussore, individuato fra i soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del Codice, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice qualora l'offerente risultasse affidatario dell'appalto.

Nel caso in cui l'offerente presenti la garanzia provvisoria a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari, l'impegno richiesto in questo punto A9 può far parte integrante del contenuto della fideiussione di cui al predetto punto A8.

Si ricorda che l'impegno di un fideiussore di cui al presente punto non è necessario per le microimprese e le piccole e medie imprese che partecipano come singole e per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

A10) COPIA DEL PASSOE rilasciato dal Servizio AVCpass di cui al precedente art. 6;

A11) eventuale copia dell'attestazione SOA con allegata dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e copia del documento di identità del medesimo.

La copia dell'attestazione SOA deve essere presentata:

- da tutti i concorrenti singoli o raggruppati;
- dalle imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;
- dalle imprese cooptate.

I concorrenti che partecipano alla gara con l'attestazione SOA scaduta, devono integrare la copia dell'attestazione SOA con **copia del contratto** stipulato per l'ottenimento di nuova attestazione SOA o per la verifica triennale di data antecedente alla scadenza (triennale o quinquennale) dell'attestazione SOA.

La presentazione di copia dell'attestazione SOA non è necessaria ove i dati della stessa siano idoneamente dichiarati nel DGUE o nel modello allegato 3. Resta ferma la necessità di allegare la copia del contratto per il rinnovo o la certificazione di qualità nei casi sopra indicati. La produzione di copia, anche non autenticata, della SOA da parte degli operatori economici è richiesta al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante.

A12). (Solo in caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie già costituiti)

ORIGINALE O COPIA AUTENTICA DEL MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE CON RAPPRESENTANZA conferito alla mandataria/capogruppo ovvero dell'ATTO COSTITUTIVO del Consorzio o Geie. La documentazione in questione deve essere inserita nella documentazione amministrativa da presentarsi da parte della mandataria/capogruppo.

In caso di insufficienza degli spazi predisposti sui vari modelli ovvero per altre particolari esigenze, l'offerente può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello tramite apposita dichiarazione; anche in tali ipotesi le dichiarazioni riprodotte o le dichiarazioni integrative devono essere debitamente rese e sottoscritte dal legale rappresentante con le medesime modalità sopra indicate per il modello di cui trattasi.

19 Contenuto della Busta “B – Offerta Economica”

Il plico dovrà contenere al suo interno:

19.1 la dichiarazione, **da rendersi in bollo da Euro 16,00¹** secondo il modello (**Allegato 7**), riportante:

- l'indicazione del **PREZZO COMPLESSIVO** offerto per l'esecuzione dei lavori, al netto degli oneri per la sicurezza e fiscali, espresso sia in cifre sia in lettere;
- l'equivalente **RIBASSO PERCENTUALE** offerto, espresso sia in cifre sia in lettere. I ribassi in percentuale dovranno essere espressi in cifre ed in lettere e con massimo 3 cifre decimali; eventuali ribassi con più di tre cifre decimali saranno troncati alla terza cifra decimale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, c.10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nell'offerta economica il concorrente, **deve, inoltre, indicare**, compilando gli appositi spazi dedicati del Modulo **Allegato 7**:

- i propri **COSTI DELLA MANODOPERA** riferiti all'affidamento;
- i propri **COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, afferenti all'esercizio dell'attività che verrà svolta (*nello specifico dovranno essere indicati esclusivamente i costi della sicurezza interni dell'azienda e non gli oneri della sicurezza come determinati dal PSC e posti a base di gara.*)

NB) La mancata indicazione dei “Costi della Manodopera” e/o dei “Costi Aziendali della Sicurezza” è causa di esclusione e non è sanabile tramite attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

Il Modello **Allegato 7) “Offerta Economica”** deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma.

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie qualora sia stato già conferito il mandato, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall'impresa mandataria *“in nome e per conto proprio e delle mandanti”*; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta congiuntamente, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi o Geie di cui alle lett. *d), e), g)* del comma 2 dell'art.45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'offerta economica deve essere sottoscritta anche dalle eventuali **imprese cooptate**.

In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento l'offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall'impresa concorrente.

In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà considerata valida quella espressa in lettere.

Oltre alla “lista delle lavorazioni e delle forniture” e all'offerta, nel plico non devono essere inseriti altri documenti.

20. Data e modalità di svolgimento della gara

La gara si svolgerà in seduta pubblica, **il giorno 12/09/2018, alle ore 09:00** presso la sede del Comune di Taglio di Po - Piazza IV Novembre, 5 – Sala Consiglio.

La gara sarà espletata da un Seggio di gara presieduto dal Responsabile del Procedimento, o suo sostituto in caso di assenza, con la presenza di due dipendenti dell'Ente in qualità di testimoni e di un segretario verbalizzante.

Il Presidente dichiarerà aperti i lavori del Seggio di gara da lui presieduto, dopo averne accertato la regolare composizione. A tal fine provvederà a dare atto che non vi sono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra i membri del Seggio di gara (Dirigente, testimoni, segretario/a verbalizzante) e le imprese concorrenti, compilando e facendo compilare gli appositi moduli di autocertificazione che verranno allegati al verbale delle operazioni.

Le operazioni di gara in seduta pubblica sono aperte a tutti: sono ammessi con potere di intervento i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero, soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali

¹ **Ai sensi degli artt.19 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, i documenti non in regola con l'imposta di bollo saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative – In caso di esenzione allegare la relativa documentazione.**

rappresentanti.

Il Presidente di gara provvederà preliminarmente a verificare le identità dei presenti riportandole sul Verbale di gara.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo nella medesima sede, nel giorno e nell'orario che sarà comunicato con almeno 3 giorni di anticipo esclusivamente con avviso pubblicato sul sito del Comune (resta onere dei Concorrenti consultarlo con regolarità).

Il Presidente di gara procederà quindi:

- a) a sorteggiare tra i seguenti valori: 0,6 – 0,7 – 0,8 – 0,9 il coefficiente da applicare alla media indicata nell'art. 97, c.2, lett. e) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- b) a sorteggiare, ai sensi di quanto previsto dall'art.97 c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. uno dei metodi ivi previsti per determinare la soglia di anomalia;
- c) a verificare la data e l'ora di arrivo dei plichi presentati dagli Operatori Economici offerenti nonché la regolarità formale degli stessi. Le offerte pervenute oltre l'ora o il giorno fissati dalla lettera d'invito saranno dichiarate inammissibili dal Presidente di gara che ne darà conto nel Verbale di gara.
- d) all'apertura dei plichi ammessi alla gara ed alla verifica al loro interno della presenza e dell'integrità della busta chiusa contenente l'offerta economica;
- e) alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, alla luce delle prescrizioni previste dalla presente lettera d'invito;
- f) all'ammissione, sulla base della documentazione amministrativa prodotta, dei concorrenti alla successiva fase di gara, oppure, ove ricorrano le cause previste, alla dovuta esclusione.

Nella stessa seduta pubblica di gara, o in quella immediatamente successiva alla eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 10.7, il Presidente del Seggio di gara, procederà quindi:

- all'apertura dei plichi contenenti l'offerta economica.
- a verificare la corretta presentazione e redazione dell'*Allegato 7)* contenente l'offerta economica, nonché l'indicazione dei costi aziendali della sicurezza e del costo della manodopera;
- alla lettura del ribasso percentuale offerto da ogni concorrente;

Le offerte verranno lette ad alta voce dal Presidente e dovranno essere siglate dallo stesso e dai due testimoni che lo affiancano che provvederanno anche a controllare se le offerte pronunciate dal Presidente di gara corrispondono a quelle effettivamente scritte, in cifre e in lettere, dagli Operatori Economici partecipanti.

Verrà, quindi, lanciato il programma per il calcolo delle medie, sulla base dei ribassi percentuali offerti, secondo il metodo estratto in precedenza, con esclusione automatica delle offerte anomale, che indicherà in tempo reale la graduatoria relativa all'esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui, a seguito delle procedure sopra evidenziate, risultassero due o più migliori offerte uguali, il Presidente del Seggio di gara procederà all'estrazione a sorte della migliore offerta.

Non si procederà al calcolo delle medie con esclusione automatica delle offerte anomale nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci. In tal caso, qualora il numero delle offerte pervenute sia pari o superiore a cinque, si procederà, comunque, al calcolo della soglia di anomalia con il metodo estratto in apertura di seduta per individuare se la migliore offerta, corrispondente al ribasso percentuale più elevato offerto, sia anormalmente bassa.

In ogni caso anche qualora il numero delle offerte pervenute sia inferiore a cinque, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 97 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Si procede, infine, alla formazione della Graduatoria, in base alla quale il Presidente di gara formulerà la proposta di aggiudicazione di cui all'art. 33, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

21. Verifica dei requisiti e del costo della manodopera – Aggiudicazione – Svincolo dell'offerta – sottoscrizione del contratto

- Verifica dei requisiti e del costo della manodopera.

- La Stazione appaltante, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dal Presidente del Seggio di gara, procederà alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara da parte del concorrente nei cui confronti è stata proposta l'aggiudicazione.
 - Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, c.10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. procederà inoltre, relativamente ai costi della manodopera indicati dal concorrente nella propria offerta economica, a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, c. 5, lett. d) del suddetto Decreto.
 - **La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla suddetta verifica qualora il costo della manodopera indicato dal concorrente in sede di partecipazione alla gara sia pari o superiore al costo della manodopera stimato, ai sensi dell'art. 23, c.16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nell'elaborato "Quadro incidenza manodopera" del progetto esecutivo.**
 - Si precisa che nelle ipotesi di cui all'art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la verifica del costo della manodopera verrà condotta nell'ambito della procedura di verifica dell'anomalia della offerta.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 33, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la proposta di aggiudicazione formulata dal Presidente del Seggio di gara è soggetta ad approvazione da effettuarsi con determina dirigenziale entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte del dirigente competente. Il suddetto termine può essere interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata
 - L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'operatore economico aggiudicatario.
 - Gli operatori economici offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte qualora non si pervenga all'aggiudicazione per fatto addebitabile alla Stazione appaltante. La stazione appaltante potrà chiedere agli offerenti il differimento di detto termine ai sensi dell'art. 32, c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
 - Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto, per ciascuno stralcio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., avrà luogo entro i successivi **60 (sessanta) giorni**, fatta salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Fino alla scadenza dei suddetti termini l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile.
 - Il termine dilatorio di cui al comma 9 del citato art. 32, non si applica, ai sensi del comma 10 lettera b) del medesimo articolo.
 - Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato per causa imputabile alla Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla Stazione Appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso in cui sia intervenuta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale.
 - Il termine di giorni 60 previsto dall'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 o l'eventuale termine differito per la stipulazione del contratto decorrerà in ogni caso solo a far data dal momento in cui tutta la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto verrà integralmente prodotta dall'operatore economico aggiudicatario, fatta eccezione per quella che per legge deve essere acquisita dalla Stazione Appaltante.
 - La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, c.12, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Nella suddetta ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.

- La presentazione delle offerte non vincola la Stazione Appaltante all'aggiudicazione della gara, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che il Comune di Taglio di Po si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso spese.
- L'aggiudicazione non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale è comunque rinviata alla stipulazione del contratto stesso.
- Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza di misure di prevenzione "antimafia", l'Amministrazione dichiarerà il concorrente decaduto dall'aggiudicazione, segnalerà il fatto all'A.N.AC. nonché all'autorità giudiziaria competente ed escuterà la garanzia provvisoria. In tale eventualità l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta. Qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile aggiudicare la gara al soggetto che segue nella graduatoria, l'Amministrazione si riserva la facoltà d'interpellare l'ulteriore concorrente che segue nella graduatoria.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c.14 del D.Lgs. n.50/2016, il contratto, sarà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica, in forma di scrittura privata.
- Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto per ciascuno stralcio, i Diritti di Segreteria, l'Imposta di Registro, di Bollo, nessuna esclusa, saranno a carico del concorrente aggiudicatario.
- Resta a carico dell'Amministrazione appaltante la spesa relativa all'I.V.A..
- Il Comune di Taglio di Po si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

22. Riservatezza delle informazioni

I dati forniti dall'aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

- Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.
- I dati potranno essere comunicati:
 - a) al personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
 - b) a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
 - c) ai soggetti esterni facenti parte del Seggio di gara e delle Commissioni di collaudo;
 - d) ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art. 53 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dalla L. 241/1990 e s.m.i
- Il Comune di Taglio di Po consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatti salvi i casi di differimento e di esclusione di cui all'art. 53, c.2 e c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ai concorrenti che lo richiedono. Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art.53, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede *"in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto"*. A tale riguardo si precisa che i concorrenti, con la partecipazione alla presente gara, autorizzano la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura.

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che gli eventuali dati personali forniti saranno trattati dal Comune di Taglio di Po per finalità connesse al presente avviso, nel rispetto della tutela della privacy.

Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. è il R.U.P. dott. Alessio Mantovani.

23. Disposizioni finali

- Ai sensi di quanto disposto dall'art.3, comma 3 del DPR 62/2013 *“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”* gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice sono estesi, per quanto compatibili, nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa appaltatrice.
- A norma dell'art. 209, c.1 del D.Lgs. n.50/2016, non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.
- Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 *“Codice del processo amministrativo”*, gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al **T.A.R. Veneto Cannaregio, 2277/2278** - 30131 VENEZIA E-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it, entro il termine di 30 gg. decorrenti:
 - per quanto attiene la lettera d'invito, dalla data di ricezione;
 - per quanto attiene il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa, all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - per quanto attiene alle comunicazioni di cui all'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dalla relativa ricezione;
 - in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

Allegati:

Allegato 1 - file XML per la redazione del DGUE on line;

Allegato 2 – facsimile della domanda di partecipazione alla gara;

Allegato 3 – facsimile della dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'Impresa;

Allegato 4 – attestazione sopralluogo;

Allegato 5 – facsimile della dichiarazione dell'impresa ausiliaria;

Allegato 6 – facsimile della dichiarazione dell'impresa ausiliaria per procedura concorsuale;

Allegato 7 – modello per la presentazione dell'offerta economica.

Taglio di Po, lì 23/08/2018

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Alessio Mantovani

Pubblicato sul profilo committente in data 23/08/2018